

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2071 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2016

**che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dal trasporto marittimo.
- (2) L'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> in base al consumo di carburante. L'allegato II del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le regole per il «monitoraggio delle altre informazioni pertinenti».
- (3) L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2015/757 dispone che le emissioni di CO<sub>2</sub> siano calcolate moltiplicando i fattori di emissione e il consumo di carburante determinato con i metodi di monitoraggio A (BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi), B (monitoraggio dei serbatoi a bordo) e C (flussimetri per i processi di combustione applicabili) di cui alla parte B dello stesso allegato. La risoluzione dell'IMO <sup>(2)</sup> sugli orientamenti per il metodo di calcolo dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) raggiunto dalle nuove navi stabilisce una serie di valori predefiniti per i fattori di emissione dei carburanti standard utilizzati a bordo. Tali valori predefiniti possono essere utilizzati per calcolare le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dal trasporto marittimo. Imporre alle navi di applicare i suddetti valori predefiniti per monitorare e comunicare le emissioni di CO<sub>2</sub> conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 costituisce un approccio normativo lineare e assicura un'attuazione armonizzata.
- (4) I metodi di monitoraggio A, B e C servono per determinare la quantità di carburante rifornito (bunkeraggio) o la quantità di carburante rimasta nei serbatoi, convertendola da volume in massa utilizzando i valori della densità effettiva. A norma dell'allegato I, parte B, paragrafo 2, quinto comma, lettera c), le società che utilizzano il metodo di monitoraggio B possono determinare la densità effettiva in base alla densità misurata in un'analisi

<sup>(1)</sup> G.U.L. 123 del 19.5.2015, pag. 55.

<sup>(2)</sup> MEPC 245 (66) 2014.

